



Bruxelles, 10.3.2014
COM(2014) 157 final

2014/0087 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra.

Dato che la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) è Parte dell'accordo, alla firma e alla conclusione del presente accordo da parte della Commissione, a nome della CEEA, si applica una procedura separata.

Le relazioni tra l'Unione europea (UE) e la Repubblica di Moldova sono attualmente disciplinate dall'accordo di partenariato e di cooperazione che è entrato in vigore nel luglio 1998. I negoziati su questo accordo di associazione ambizioso e di vasta portata tra l'UE e la Repubblica di Moldova sono stati avviati nel gennaio 2010. Nel gennaio 2012 l'UE e la Repubblica di Moldova hanno avviato anche negoziati sulla parte relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) come elemento fondamentale dell'accordo di associazione.

L'accordo di associazione mira ad accelerare l'approfondimento delle relazioni politiche ed economiche tra la Repubblica di Moldova e l'UE nonché a promuovere la progressiva integrazione economica della Repubblica di Moldova con il mercato interno dell'UE in ambiti specifici, tra l'altro mediante una DCFTA, come parte integrante dell'accordo.

L'accordo rappresenta un modo concreto di sfruttare la dinamica delle relazioni UE-Repubblica di Moldova, concentrandosi sul sostegno alle riforme fondamentali, sulla ripresa economica e sulla crescita, sulla *governance* e sulle varie possibilità di cooperazione settoriale. L'accordo costituisce anche un piano di riforme per la Repubblica di Moldova, basato su un programma globale di ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova alle norme e agli standard dell'UE, cui tutti i partner della Repubblica di Moldova sono invitati ad allinearsi fornendo un'assistenza mirata. La futura assistenza fornita dall'UE alla Repubblica di Moldova è collegata al piano di riforme definito in base all'accordo. Al fine di preparare e agevolare l'attuazione dell'accordo di associazione è stata elaborata un'agenda di associazione.

In esito alla 15a plenaria nel marzo 2013 e alla 7a tornata di negoziati sulla DCFTA nel giugno 2013, l'UE e la Repubblica di Moldova hanno portato a termine i negoziati sull'accordo di associazione. Il 29 novembre 2013 l'Unione europea e la Repubblica di Moldova hanno siglato il testo dell'accordo di associazione, compresa la parte relativa alla DCFTA.

In linea con l'articolo 465 dell'accordo di associazione, si prevede l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo. L'applicazione provvisoria è dettata sia dalla necessità di conciliare gli interessi economici reciproci e i valori condivisi sia dalla volontà comune dell'UE e della Repubblica di Moldova di cominciare ad attuare e applicare le parti ammissibili dell'accordo per accelerare l'impatto delle riforme su questioni settoriali specifiche prima della conclusione dell'accordo stesso.

2. ESITO DEI NEGOZIATI

Il Consiglio è stato regolarmente informato e consultato nei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio, in particolare in seno al COEST e al comitato della politica commerciale (TPC), in

tutte le fasi dei negoziati. La Commissione ritiene che gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato siano stati conseguiti e che il progetto di accordo di associazione sia accettabile per l'Unione.

Il contenuto definitivo dell'accordo di associazione può essere sintetizzato come segue.

L'accordo istituisce un'associazione tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra. Questo segna una nuova fase nello sviluppo delle relazioni contrattuali UE-Repubblica di Moldova, che mira all'associazione politica e all'integrazione economica senza precludere ulteriori sviluppi progressivi.

Gli obiettivi generali dell'associazione sono i seguenti: promuovere il progressivo ravvicinamento tra le Parti sulla base dei valori comuni; consolidare il quadro per un dialogo politico rafforzato; promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità con riferimento alle dimensioni regionale e internazionale; stabilire condizioni volte a rafforzare le relazioni economiche e commerciali muovendosi nella direzione della progressiva integrazione economica della Repubblica di Moldova con il mercato interno dell'UE in ambiti specifici; potenziare la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, con l'obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri ambiti di reciproco interesse.

Fra i *principi generali* dell'accordo figura una serie specifica di "elementi essenziali", la cui violazione ad opera di una delle Parti potrebbe dar luogo a determinate misure a norma dell'accordo, compresa la sospensione di diritti e obblighi. Questi elementi sono: il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, definiti nei pertinenti strumenti internazionali; il rispetto dello Stato di diritto; la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori.

Altri *principi generali* dell'accordo riguardano l'economia di libero mercato, la buona *governance*, la lotta alla corruzione, alle varie forme di criminalità organizzata e terrorismo transnazionali nonché la promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace.

L'accordo prevede il rafforzamento del *dialogo politico* per promuovere una progressiva convergenza sulle questioni di politica estera e di sicurezza nonché un dialogo e una cooperazione in materia di riforme interne in base ai principi comuni stabiliti dalle Parti. Altre disposizioni dell'accordo riguardano l'intensificazione del dialogo e della cooperazione sulla politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune, la promozione della pace e della giustizia a livello internazionale attraverso l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e azioni comuni in materia di lotta al terrorismo, non proliferazione, disarmo e controllo degli armamenti. L'accordo ribadisce l'impegno delle Parti a favore di una soluzione sostenibile della questione transdnestriana, nel pieno rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Repubblica di Moldova nonché a facilitare congiuntamente la ripresa postbellica.

In materia di *giustizia, libertà e sicurezza* l'accordo rivolge particolare attenzione allo Stato di diritto e all'efficace funzionamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge e all'amministrazione della giustizia. L'accordo definisce il quadro della cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere, protezione dei dati personali, riciclaggio di denaro, terrorismo e politiche antidroga. L'accordo contiene disposizioni relative alla circolazione delle persone, compresa la riammissione, alla facilitazione del rilascio dei visti e alle misure progressive verso l'instaurazione, a tempo debito, di un regime di spostamenti senza obbligo di visto, purché sussistano le condizioni per una mobilità sicura e ben gestita. Sono altresì contemplati l'impegno a combattere la criminalità, la corruzione e

altre attività illecite nonché l'ulteriore sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, avvalendosi appieno dei pertinenti strumenti internazionali e bilaterali.

L'accordo di associazione prevede anche varie possibilità di cooperazione settoriale, concentrandosi sul sostegno alle riforme fondamentali, sulla ripresa economica e sulla crescita, sulla *governance* e sulla cooperazione settoriale in 28 ambiti, tra cui: riforma della pubblica amministrazione, gestione delle finanze pubbliche, energia, trasporti, protezione e promozione dell'ambiente, cooperazione in materia di politica industriale e delle piccole e medie imprese, politiche sociali, protezione dei consumatori, agricoltura e sviluppo rurale, cooperazione transfrontaliera e regionale, istruzione, formazione, cooperazione in materia di funzione pubblica e gioventù nonché cooperazione culturale. In tutti questi ambiti il rafforzamento della cooperazione prende spunto dai quadri attualmente esistenti, a livello bilaterale e multilaterale, per rendere più sistematici il dialogo e lo scambio di informazioni e buone pratiche. Un elemento fondamentale per le parti dell'accordo relative alla cooperazione settoriale è il quadro completo del progressivo ravvicinamento figurante negli allegati dell'accordo. L'attuale cooperazione si baserà su calendari specifici per il ravvicinamento, da parte della Repubblica di Moldova, a parti selezionate dell'*acquis* dell'UE e per la relativa attuazione, a cui sarà improntato il programma di riforme interne e di modernizzazione della Repubblica di Moldova.

L'accordo comprende un quadro istituzionale aggiornato riguardante le sedi della cooperazione e del dialogo. È previsto un ruolo decisionale specifico del Consiglio di associazione e, per delega, del Comitato di associazione, che possono anche riunirsi in una formazione specifica per affrontare le questioni commerciali. Sono previste anche sedi per la cooperazione a livello di parlamento e di società civile. L'accordo comprende altresì disposizioni relative al monitoraggio, al ravvicinamento, all'adempimento degli obblighi e alla risoluzione delle controversie (comprese disposizioni specifiche per le questioni commerciali).

Per quanto riguarda la parte DCFTA dell'accordo, la Commissione ha conseguito gli obiettivi indicati nelle direttive di negoziato, vale a dire lo smantellamento dei dazi all'importazione su praticamente tutti gli scambi commerciali, associato a un solido quadro vincolante per vietare tutte le restrizioni arbitrarie agli scambi, compresi i dazi e le restrizioni quantitative all'esportazione. Nell'ambito della DCFTA sono previste disposizioni specifiche e scadenzate per i prodotti e le questioni sensibili, consistenti in particolare in periodi transitori, contingenti tariffari selezionati e in un meccanismo antielusione per i prodotti agricoli sensibili.

Per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi, la Repubblica di Moldova adeguerà progressivamente le proprie norme e regolamentazioni tecniche a quelle dell'UE. I negoziati per un accordo sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA) garantiranno che in settori specifici la legislazione e i sistemi di vigilanza del mercato della Repubblica di Moldova siano in linea con quelli dell'UE, in modo che gli scambi tra le Parti possano svolgersi alle stesse condizioni di quelli tra gli Stati membri dell'UE.

Per quanto riguarda il commercio di animali, vegetali e loro prodotti la parte DCFTA dell'accordo disporrà l'allineamento della legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali della Repubblica di Moldova a quella dell'UE, determinando in tal modo un'ulteriore facilitazione degli scambi. La parte DCFTA dell'accordo garantirà l'istituzione di un meccanismo di consultazione rapida per risolvere contrasti commerciali in materia sanitaria e fitosanitaria, compreso un sistema di allarme rapido e di allerta precoce per le emergenze veterinarie e fitosanitarie.

Basandosi sull'attuale cooperazione nel settore doganale, il protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale fornisce un quadro giuridico più solido per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale e la lotta contro le frodi doganali.

Per quanto riguarda lo stabilimento, la parte DCFTA dell'accordo dispone per le imprese il trattamento nazionale e il trattamento della nazione più favorita, fatte salve alcune riserve. Per quanto riguarda gli scambi di servizi, la parte DCFTA dell'accordo prevede un ampio accesso al mercato nonché la possibilità di liberalizzare ulteriormente l'accesso al mercato, anche come conseguenza del ravvicinamento da parte della Repubblica di Moldova all'*acquis* dell'UE nei seguenti ambiti: finanziario, telecomunicazioni/commercio elettronico, servizi postali e di corriere e di trasporto marittimo internazionale.

La parte DCFTA dell'accordo assicurerà livelli elevati di protezione per tutte le indicazioni geografiche agricole dell'UE, non solo per quelle dei vini e delle bevande spiritose, e per tutti i nuovi prodotti aggiunti all'elenco delle indicazioni geografiche protette. L'accordo comprende le disposizioni dell'accordo UE-Repubblica di Moldova sulle indicazioni geografiche, entrato in vigore il 1° aprile 2013, compresi i suoi allegati. Esso prevede un meccanismo che consenta la piena protezione delle nuove indicazioni che possono essere aggiunte all'accordo sulle indicazioni geografiche prima dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione. La parte DCFTA dell'accordo contiene inoltre disposizioni riguardanti il diritto d'autore, i disegni e modelli (compresi quelli non registrati) e i brevetti, che completano e aggiornano l'accordo TRIPS e riguardano anche l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle norme interne dell'UE.

In termini di integrazione dei mercati degli appalti pubblici, la DCFTA consentirà l'accesso della Repubblica di Moldova, un paese non membro del SEE, al mercato degli appalti pubblici dell'UE, dopo un periodo di transizione durante il quale la Repubblica di Moldova provvederà al ravvicinamento alla normativa vigente e futura dell'UE sugli appalti pubblici. In merito ad un ulteriore accesso al mercato degli appalti dell'UE per offerte al di sotto delle soglie di valore si potrà discutere quando il ravvicinamento sarà stato portato a termine con successo. Questo garantirà ai fornitori e ai prestatori di beni e servizi l'accesso reciproco ai mercati degli appalti pubblici, fatta eccezione per il settore della difesa.

Nel quadro della DCFTA la Repubblica di Moldova garantirà l'attuazione di un sistema completo di norme a disciplina della concorrenza, assicurerà l'effettiva attuazione dei principi della concorrenza senza distorsioni e assoggetterà i monopoli di Stato, le imprese statali o le imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi al rispetto di dette norme a disciplina della concorrenza.

La sezione sulle sovvenzioni è particolarmente importante perché contiene l'impegno della Repubblica di Moldova di adottare un sistema interno di controllo degli aiuti di Stato simile a quello dell'UE ed istituire un'autorità indipendente sotto il profilo operativo incaricata di tale controllo.

Per quanto riguarda le questioni energetiche legate al commercio, la parte DCFTA dell'accordo introduce disposizioni vincolanti sulla tariffazione, compreso il divieto di doppia tariffazione (*dual pricing*), sul transito ininterrotto di prodotti energetici nell'intento di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, sull'indipendenza delle autorità di regolamentazione nel settore dell'energia e per chiarire il legame con gli impegni futuri della Repubblica di Moldova nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Sono assunti impegni a favore dello sviluppo sostenibile in ambito commerciale e per il rispetto degli impegni multilaterali a tale proposito e nel contempo è garantito il diritto di

regolamentare i propri livelli di protezione nazionale dell'ambiente e del lavoro. La parte DCFTA dell'accordo contempla l'impegno di evitare la mancata applicazione di queste norme, o deroghe alle stesse, tali da incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.

Le controversie commerciali bilaterali potranno essere risolte più rapidamente grazie a procedure di risoluzione efficaci, sul modello dell'intesa dell'OMC in questo campo, che consentiranno anche alla parte lesa di imporre sanzioni proporzionate, con procedure ancora più rapide per le controversie urgenti in materia di questioni energetiche legate al commercio.

Sono state inoltre concordate disposizioni specifiche sulla trasparenza e sul dialogo con la società civile e i soggetti interessati per garantire un processo decisionale di natura consultiva, aperta e prevedibile nei settori legati al commercio. La parte DCFTA dell'accordo contiene inoltre discipline intese a facilitare lo svolgimento e la valutazione del processo di ravvicinamento nei settori legati al commercio.

Una maggiore integrazione economica della Repubblica di Moldova con l'UE attraverso la DCFTA darà un notevole impulso alla crescita economica del paese. In quanto elemento fondamentale dell'accordo di associazione, la DCFTA creerà opportunità commerciali nell'UE e nella Repubblica di Moldova e favorirà una reale modernizzazione e integrazione economica con l'UE. Da questo processo dovrebbero scaturire standard di qualità più elevati per i prodotti, migliori servizi per i cittadini e, soprattutto, la capacità della Repubblica di Moldova di competere efficacemente sui mercati internazionali.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica per la firma e l'applicazione provvisoria del presente accordo è l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE. Per la Comunità europea dell'energia atomica si applica uno strumento giuridico separato.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione.

Alla luce dei summenzionati esiti dei negoziati la Commissione propone che il Consiglio decida la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, e nomini la persona o le persone debitamente autorizzate a firmare a nome dell'Unione.

La proposta prevede che parti dell'accordo siano applicate in via provvisoria dall'Unione senza che questo pregiudichi la ripartizione delle competenze in conformità ai trattati.

La forma della proposta presentata dalla Commissione come accordo tra l'Unione e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova è dovuta al fatto che l'elaborazione dell'accordo è iniziata conformemente alle norme del trattato vigenti prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Moldova per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova, destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione.
- (2) Tenendo conto dello stretto legame storico e dei rapporti sempre più stretti tra le Parti nonché del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in un'ottica ambiziosa e innovativa, i negoziati sull'accordo di associazione sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013.
- (3) L'accordo dovrebbe pertanto essere firmato a nome dell'Unione e applicato in via provvisoria in conformità all'articolo 465 dell'accordo stesso, in attesa della sua conclusione in una data successiva.
- (4) L'articolo 465 dell'accordo ne prevede l'applicazione provvisoria prima della sua entrata in vigore.
- (5) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare le modifiche da adottare a cura del sottocomitato per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 306 dell'accordo.
- (6) È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell'accordo sono oggetto di tale protezione.
- (7) L'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente presso gli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (di seguito "l'accordo"), è approvata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, fatta salva la sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

1. In attesa della sua entrata in vigore, conformemente all'articolo 465 dell'accordo e fatte salve le notifiche ivi previste, si applicano in via provvisoria le seguenti parti dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica di Moldova:
 - articolo 1;
 - titolo I;
 - titolo II;
 - titolo III: articoli da 12 a 18;
 - titolo IV: capi 1, 3, 5, 9, 12, 13, capo 14 (ad eccezione dell'articolo 77 [nono trattino]), capi 15, 16, 17, 26 e 28 nonché articoli 37, 46, 57, 102 e 116;
 - titolo V;
 - titolo VI;
 - titolo VII: ad eccezione dell'articolo 456, paragrafo 1, nella misura in cui le disposizioni di questo titolo sono limitate all'obiettivo di garantire l'applicazione provvisoria del presente accordo come definito nel presente paragrafo;
 - allegati da I a XIII, allegati da XV a XXXIV, allegato XXXV nonché i protocolli da I a IV.
2. La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

Ai fini dell'articolo 306 dell'accordo, le modifiche dell'accordo operate tramite decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta la posizione in merito secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari¹.

Articolo 5

1. Una denominazione protetta a norma del titolo V, capo 9, sottosezione 3 "Indicazioni geografiche", dell'accordo può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al corrispondente disciplinare.

2. A norma dell'articolo 301 dell'accordo gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea attuano la protezione prevista agli articoli da 297 a 300 dell'accordo anche su richiesta di una parte interessata.

Articolo 6

Il presente accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente presso gli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.